

Presunzioni da redditometro e prova contraria: una partita difficile

di Giuseppe Pagani

1. Premessa

L'accertamento sintetico, con particolare riguardo al redditometro, pare destinato ad un utilizzo via via crescente da parte dell'amministrazione finanziaria, alla luce degli indirizzi da ultimo evidenziatisi, tra l'altro, con l'invio delle ormai famigerate "lettere di primavera".

E' pertanto in tale contesto che diventa di fondamentale rilievo acquisire familiarità con lo strumento, onde tracciare e preconstituire ipotesi di tutela e difesa dallo stesso. Diviene di cruciale importanza, in tal senso, l'approntamento della prova contraria: alla luce di alcuni casi affrontati dalla giurisprudenza, si svilupperanno riflessioni utili ad affrontare il contraddittorio con gli uffici, e la fase contenziosa.

I contribuenti operano quotidianamente scelte di investimento o di consumo, per lo più ignorandone le potenziali conseguenze in ambito fiscale. Molti, addirittura, pur debitamente messi al corrente, considerano l'argomento in esame del tutto secondario o marginale, evidentemente non rendendosi conto appieno dei consistenti pericoli cui vanno incontro.

Lo strumento accertativo in esame colpisce consumi o investimenti, che, per lo più, nulla hanno a che fare con la sfera imprenditoriale o di lavoro autonomo delle persone. Conseguentemente è davvero "una mosca bianca" chi, prima di procedere ad un acquisto di un certo rilievo, attinente la propria sfera personale, pensi di chiedere "lumi" al proprio consulente.

Sarà quest'ultimo a trovarsi in difficoltà estrema nel difendere l'operato del proprio cliente, trovandosi, il più delle volte, di fronte al "fatto compiuto", senza aver potuto, in alcun modo, indirizzarne preventivamente le scelte. Quanto precede, stante l'errata e malsana convinzione, assai radicata nel contribuente medio italiano, secondo la quale "... quel che faccio con i miei soldi, sono fatti miei ...".

Nel corso del presente contributo si evidenzierà il mutevole atteggiamento della giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento al valore presuntivo attribuito alle risultanze del redditometro. Come vedremo, tale valore non è privo di conseguenze per le opportunità difensive offerte al contribuente.

2. Riferimenti normativi ed evoluzione del dettato normativo

Il riferimento “principe” è fornito dall'articolo 38 del d.p.r. n. 600/73, che ha subito un rilevante “restyling”, per usare un termine caro al settore automobilistico, per mezzo del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010. Il citato decreto, per mezzo del proprio articolo 22, ha modificato sensibilmente i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 38.

E' per tale motivo che si rende opportuno “vivisezionare” la norma, ponendo a confronto le due versioni, delle quali **la preesistente è tuttora utilizzata come riferimento per gli accertamenti relativi ai periodi d'imposta sino al 2008 compreso**. Al contrario, **la versione attualmente vigente, concerne i procedimenti inerenti le annualità dal 2009 in poi**.

Si ritiene pertanto opportuno procedere ad un confronto parallelo delle modifiche, onde meglio evidenziare le differenti prospettive offerte dalle due diverse versioni della norma.

Articolo 38 d.p.r. n. 600/73	Versione preesistente	Versione attuale
Comma 4	(Accertamento Sintetico “Puro”) “L'ufficio ... può, in base a circostanze ed elementi di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze, quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato”.	(Accertamento Sintetico “puro”) “L'ufficio ... può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti, o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile”.

<p>Comma 4</p>	<p>(Accertamento sintetico con redditometro) “A tal fine, con decreto del Ministro delle Finanze¹, ... sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi d'imposta”.</p>	
<p>Comma 5</p>	<p>“Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti</p>	<p>(Accertamento da redditometro) “La determinazione sintetica può altresì essere fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di competenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze...In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al 4° comma”.</p>

¹ Cfr. D.M. 10.09.92.

Comma 6	“Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”.	“La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato”.
Comma 7	”Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli interessi di cui all'art.10...”	“L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218”
Comma 8	“Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2),3) e 4).”	“Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'art. 10 del d.p.r. 22 dicembre 1986 n.917 ; competono inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge”.

Volendo procedere ad un sintetico riepilogo, pertanto, si possono così riassumere **le principali novità**, rappresentate dalla norma nella versione attuale, come introdotta dal decreto legge n. 78/2010.

A) **Limitazioni all'accertamento sintetico che vengono meno, o sono ridotte nella loro portata:** scompaiono infatti alcune delle condizioni precedentemente richieste dalla normativa tuttora in vigore, sia pure soltanto per gli accertamenti inerenti le annualità sino al 2008. In dettaglio:

a.1) **non è più richiesto lo scostamento di almeno un quarto (25%) del reddito complessivo netto accertabile rispetto al dichiarato**, che viene ridotto ad un quinto (20%);

a.2) **non è più richiesto che lo scostamento citato riguardi “... due o più periodi d'imposta”**, essendo sufficiente lo scostamento relativo ad una sola annualità, per dar luogo ad accertamento sintetico;

a.3) **la spesa per incrementi patrimoniali non è più “spalmata” sull'anno in cui è compiuta e sui quattro precedenti**, venendo imputata interamente all'annualità di materiale esecuzione.

B) **Mutamento dei fattori cruciali suscettibili di “scatenare” l'accertamento sintetico:** dalla “disponibilità” di beni, si passa alle “... spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta”.

Se quindi con la versione più datata, si faceva riferimento alla disponibilità svincolata dalla titolarità formale dei beni, ora ci si libera anche dal mero possesso, focalizzando l'attenzione sul sostenimento di spese di un certo rilievo, individuate dal fisco come effettuate nel corso del periodo d'imposta, ad opera del contribuente attenzionato .

C) **Obbligatorietà del contraddittorio preventivo.**

Tra le novità introdotte emerge l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo all'emissione di un avviso di accertamento (o, comunque, alla procedura di accertamento con adesione). **Una tale innovazione**, come si avrà modo di approfondire in seguito, non ha un mero rilievo procedurale, ma è **suscettibile di incidere profondamente nel rilievo probatorio attribuito alle risultanze del redditometro.**

3. Risultanze del redditometro assistite da presunzione legale. La versione anteriore alle modifiche portate dal d.l. 78/2010.

Come si può evincere da un attento esame del disposto normativo nelle diverse “fogge” esaminate poc'anzi, è assodato che nella versione preesistente il decreto legge n. 78/2010, il redditometro risulta nettamente differenziato dall'accertamento sintetico “puro”, pur essendo quest'ultimo comprensivo del primo, che ne costituisce una sorta di “specificata modalità applicativa”.

Il redditometro infatti parte dal dato di fatto certo, consistente nella disponibilità di beni mobili o immobili, predeterminati in determinate categorie²

Conseguenza diretta di tale “disponibilità” è l'attribuzione di un reddito, determinato induttivamente, secondo coefficienti di redditività, determinati a mezzo decreto. In tal modo **la pretesa che viene a generarsi con il redditometro è sostenuta da una presunzione legale, sia pur relativa, suscettibile cioè di prova contraria da parte del contribuente.**

Orbene, una tale “storica” impostazione ha generato la tendenza sempre più frequente degli uffici a privilegiare il ricorso al redditometro, piuttosto che alla metodologia sintetica in senso stretto, facente riferimento ad altri ed ulteriori indici di capacità contributiva, non espressamente richiamati nell'elenco delimitato dalle categorie del redditometriche: a titolo esemplificativo, ci si riferisce alla partecipazione³ a viaggi e crociere, iscrizione a circoli esclusivi, iscrizione dei figli a scuole ed università private...

Quanto precede ha pesanti ricadute sul piano della tipologia di presunzione che sorregge i due strumenti : mentre il redditometro è tradizionalmente fondato su una ricostruzione di un fatto ignoto, basata su una presunzione di legge, l'accertamento sintetico “puro” è procedimento di tipo meramente indiziario, in quanto la ricostruzione presuntiva del fatto ignoto non è provata per legge. Nel primo caso ci troviamo nell'ipotesi di cui all'articolo 2728 del codice civile secondo il quale **“le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite”**: ciò in quanto è la stessa norma che impone quale conseguenza del fatto (certo) rappresentato dalla disponibilità di determinati beni, l'esistenza di una determinata capacità contributiva.

² Si tratta di: Aeromobili, Navi e imbarcazioni da diporto, Autoveicoli, Altri mezzi di trasporto a motore (Campers, Motocicli...), Residenze principali e secondarie, Collaboratori familiari, Cavalli da corsa ed equitazione, Assicurazioni di ogni tipo (escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita, e quelle contro infortuni e malattie).

³ Per un riferimento dettagliato in merito, si veda la Circolare della Guardia di Finanza n. 1/2008.

www.commercialistatelematico.com

Concentrandosi pertanto sul solo redditometro, nella versione dell'articolo 38 del d.p.r. n. 600/73, che ha preceduto le modifiche introdotte dal decreto legge n. 78/2010, la stessa giurisprudenza si è tradizionalmente attestata su questa “linea” interpretativa, liberando gli uffici da ogni e qualsiasi onere probatorio. In questo senso, si veda, a mero titolo esemplificativo, la sentenza n. 4646 del 25 febbraio 2011, emessa dalla Corte di Cassazione. In tale sentenza i giudici di legittimità, richiamando altra sentenza antecedente⁴, affermano che “... **in tema di accertamento dei redditi, costituiscono** – ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973, n.600, articolo 2, nel testo originariamente vigente - “...**elementi indicativi di capacità contributiva**”, tra gli altri, la “**disponibilità ...di autoveicoli, nonché di residenze principali o secondarie**”. La disponibilità di tali beni...costituisce quindi una presunzione di “capacità contributiva” da qualificare “legale” ai sensi dell'articolo 2728 codice civile, perchè è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità la esistenza di una “capacità contributiva”. “Pertanto...” - prosegue la sentenza richiamata - “...**il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall'Ufficio, non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva contributiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra, in ordine alla provenienza non reddituale ...delle somme necessarie per mantenere il possesso⁵ dei beni indicati dalla norma**”.

In un tale contesto, **pare francamente improponibile impostare una difesa sulla contestazione delle implicazioni reddituali derivanti dal redditometro**. In altri termini, se si possiede una casa e una vettura, e dall'applicazione del redditometro emerge un reddito presunto pari a 40.000,00 euro, non sarà certamente ragionevole tentare di dimostrare che, in realtà, basta il proprio reddito, dichiarato in misura di soli 20.000,00 euro, a mantenere la casa e la vettura.

⁴ Cassazione, sentenza n. 16284/2007.

⁵Ovvero per acquistare gli stessi beni...

Saranno piuttosto da valutarsi opzioni difensive di altro profilo, quali ad esempi :

la ricerca di documentazioni utili a dimostrare che la capacità contributiva derivante dal redditometro è da ricondurre ad altri soggetti. Quanto precede nel tentativo di “sviare” la verifica sugli stessi, per lo più familiari, titolari di redditi “capaci” di fornire “giustificazione” ai beni detenuti;

In alternativa a quanto sopra, si potrà tentare di dimostrare che la maggior capacità contributiva evidenziatasi a seguito del redditometro, è da ricondursi ad origini diverse da quella reddituale, quali il ricorso al credito, a donazioni od eredità ricevute, a vincite di premi o lotterie, all'emergere di disponibilità finanziarie conseguenti ad operazioni di scudo fiscale.

Evidentemente, in una tale prospettiva, la difesa del contribuente si pone quale operazione non di rado improba: prendiamo ad esempio quanto evidenziato dalla **sentenza n. 11213 del 20 maggio 2011, emessa dalla Corte di Cassazione.**

Il caso era quello di una signora che veniva raggiunta da avvisi di accertamento in materia di Irpef, per due annualità consecutive. La contribuente, pur non avendo presentato dichiarazione, risultava intestataria di un'autovettura di elevata potenza, e di investimenti patrimoniali in titoli di stato, per un importo di oltre 150 milioni di lire.

La contribuente si difendeva sostenendo due tesi:

con riferimento all'acquisto dell'auto ed agli investimenti in titoli di stato, si trattava di operazioni di sua competenza soltanto in ragione del 50% delle stesse, stante il regime di comunione legale che caratterizzava il suo matrimonio;

con riferimento alle spese relative al mantenimento della vettura, poteva esibire quietanze relative al saldo dell'assicurazione della stessa, intestate al figlio, cui peraltro era anche intestata anche la polizza relativa.

Le tesi difensive richiamate fanno capo, agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 10 settembre 1992. L'articolo 2 afferma che **“i beni...si considerano nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto, utilizza o fa utilizzare i beni ... ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi”**.

L'articolo 3 del predetto decreto **garantisce al contribuente la riduzione degli importi attribuiti presuntivamente per mezzo del meccanismo redditometrico.** In particolare, **la disposizione richiamata prevede che**

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

questi siano proporzionalmente ridotti laddove il contribuente dimostri che “il bene o servizio è nella disponibilità anche di altri soggetti”, oppure che “... per detto bene o servizio sopporta solo in parte le spese”. Il Supremo Collegio, con riferimento al primo motivo, eccepiva che il concetto di disponibilità previsto per l'applicazione del redditometro prescinde completamente dalla effettiva titolarità giuridica del bene.

Ciò in quanto rileva “... non già quella titolarità secondo la legge, ma unicamente la concreta situazione fattuale data dal riscontro del potere del soggetto di trarre dallo stesso ed in proprio favore le utilità economiche che il bene, per sua natura, è in grado di fornire”.

I giudici pertanto, affermano **la rilevanza della sola situazione fattuale, al fine di determinare la disponibilità dei beni ai fini dell'applicazione del redditometro.** Ne è conseguito il rigetto della tesi difensiva sostenuta dalla contribuente: quest'ultima, onde dimostrare la disponibilità del bene in capo ad altri soggetti, aveva tentato di provare la non esclusiva titolarità del bene, richiamandosi al regime patrimoniale che caratterizzava il proprio matrimonio.

In sostanza, **per dimostrare la disponibilità dei beni anche in capo al marito non basta il regime patrimoniale di comunione dei beni, ma sarebbe stato auspicabile produrre in aggiunta l'atto di acquisto (per l'auto), ed il certificato di investimento (per i titoli di stato...), dai quali poter eventualmente desumere quanto asserito.**

Anche con riferimento al secondo motivo, i giudici non hanno accolto la tesi della contribuente, asserendo che **la sola intestazione della quietanza di pagamento dell'assicurazione relativa all'auto, è sì prova del pagamento, ma non anche dell'effettiva sopportazione dell'onere economico correlato.**

In quest'ultima circostanza, parrebbe invero prospettarsi quasi l'esistenza di una “prova diabolica” in capo al contribuente! Quest'ultimo non ha altro modo di dimostrare che altri hanno sopportato le spese, se non esibendo quietanze e contratti regolarmente intestati ad altro soggetto...

In conclusione, pertanto, **occorre comunque attrezzare una difesa capace di offrire una solido e coordinato supporto documentale : se, infatti, la contribuente fosse stata in grado di presentare, oltre alle quietanze, anche la documentazione della movimentazione finanziaria riconducibile al familiare, forse i giudici si sarebbero dovuti muovere diversamente!** Poniamo che avesse presentato, ad esempio, anche la ricevuta del bonifico eseguito dal familiare intestatario della polizza, in favore

dell'assicurazione; o, ancora, l'estratto conto del rapporto bancario, intestato al familiare stesso, nel quale risultasse evidente l'assegno tratto per far fronte al predetto onere assicurativo.

4. Risultanze del redditometro assistite solo da presunzione semplice. Lo scenario aperto dalle modifiche all'articolo 38 del d.p.r. n. 600/73.

Il nuovo settimo comma dell'articolo 38 del decreto sull'accertamento, che richiede espressamente, qualificandola come obbligatoria, la convocazione del contribuente per avviare il contraddittorio con l'ufficio “... per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento” è norma capace di conseguenze rilevanti sulla incisività probatoria delle presunzioni che “assistono” i risultati del redditometro.

Recentemente la **Corte di Cassazione** ha ribadito quello che appariva come una pronuncia isolata⁶, con la **sentenza n. 13289 depositata il 17 giugno 2011. Gli accertamenti da redditometro sono sostanzialmente assimilati a quelli da studi di settore, sotto un duplice profilo:**

Í quello delle presunzioni che ne sorreggono le risultanze, definite come “semplici”;

Í quello della obbligatorietà del contraddittorio preventivo tra uffici e contribuente.

La vicenda presa in esame prende le mosse da un accertamento da redditometro, nella versione tuttora applicabile ai periodi d'imposta sino al 2008. Venendo direttamente a quanto di stretto interesse, la sentenza afferma sostanzialmente la natura di accertamento standardizzato riferibile alle verifiche da redditometro, che sono pertanto, come affermato poc'anzi, assimilabili alle verifiche fondate sugli studi di settore. Il risultato derivante dalla procedura “standardizzata”, deve pertanto essere affinata e corretta nel corso del contraddittorio con il contribuente, in maniera tale da poter “aderire” fedelmente alla situazione specifica del contribuente oggetto di controllo. La definizione quale accertamento standardizzato attribuita alla procedura redditometrica era già stata operata dai Giudici di legittimità nella premessa della relazione del Massimario e del Ruolo del 09 luglio 2009, che anticipò le ormai note sentenze delle Sezioni Unite della Suprema Corte in merito alla rilevanza probatoria attribuibile alle risultanze degli studi di settore e dei parametri.

⁶ Ci si riferisce all'ordinanza n. 21661/2010 della Corte di Cassazione.

In un recente passato, la Corte aveva affermato, con riferimento alla versione del redditometro antecedente le modifiche, l'assenza dell'obbligo in capo agli uffici, di avviare una fase di contraddittorio preventivo⁷; ora la stessa Corte afferma **“la necessità ... di esperire il preventivo contraddittorio per adeguare l'elaborazione statistica degli standard considerati dai decreti ministeriali del 1992 alla concreta realtà economica del contribuente”**.

Alla luce della sentenza in esame pertanto la Suprema Corte si esprime a favore della necessità di esperire il contraddittorio anche per le verifiche inerenti i periodi sino al 2008: quanto precede introducendo una sensibile estensione interpretativa del contenuto normativo applicabile ex lege alle verifiche inerenti i periodi d'imposta dal 2009 in poi.

Una tale interpretazione determina la rilevanza probatoria delle risultanze derivanti dal redditometro (ante e post modifiche) come mere presunzioni semplici: solo per gli incrementi patrimoniali, infatti, la Cassazione fa ancora riferimento al valore di presunzione legale.

Molto interessante, rimanendo sullo stesso “filone interpretativo”, ma passando alla giurisprudenza di merito, è la sentenza n. 76/14/11, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, Sezione di Torino.

I giudici piemontesi hanno stabilito che i coefficienti presuntivi su cui si basa il redditometro non possono, da soli, assumere il valore di presunzioni legali (sebbene relative), capaci di fondare, ex se, l'accertamento. E' necessario che l'ufficio si faccia carico dell'onere della prova, onde dimostrare la consistenza delle motivazioni poste alla base dell'atto impositivo seguente. **L'ufficio deve quindi provare, anche tramite il contraddittorio con il contribuente, la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni poste a supporto dei conseguenti atti impositivi, non bastando più, a tal fine, le mere risultanze dell'applicazione “automatica” del redditometro, che costituiscono mere presunzioni semplici.**

⁷Si veda Cassazione, ordinanza n°7485 del 27 marzo 2010

5. Conclusioni

Va evidenziato che la stessa Corte di Cassazione è già tornata sui suoi passi, giacché con una successiva sentenza⁸ ha ripreso a pronunciarsi nel senso di affermare il valore di presunzione legale relativa delle risultanze redditometriche. Restano tuttavia impregiudicate le pronunce descritte nel precedente paragrafo, che potrebbero rivelarsi decisive, dal punto di vista delle opportunità offerte alla difesa dei contribuenti.

Seguendo l'interpretazione che ascrive al redditometro natura di presunzione semplice, infatti, la strategia difensiva può andare ad intaccare i valori determinati dal redditometro, che non sarebbero più “sacri ed inviolabili”! Prendiamo, a titolo esemplificativo, il caso in cui, dal solo possesso di un'auto utilitaria, derivino redditi presunti in ragione di 15.000,00 euro. **Trattando tali riscontri quali “presunzioni semplici”, il contribuente potrà contestare direttamente gli importi attribuitigli, dimostrando che il mantenimento di un simile mezzo è sostenibile con importo di gran lunga inferiore!**

In sostanza, si potrà attaccare la valenza probatoria dello strumento e non più tentarne un faticoso “aggiramento”. Questo è quanto, infatti, è concesso alla difesa del contribuente, in presenza della tanto temuta presunzione legale.

22 agosto 2012

Giuseppe Pagani

⁸ Cassazione, sentenza n. 27545 del 19 dicembre 2011.

www.commercialistatelematico.com